

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO

- Provincia di Belluno -

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 18.03.2008

REGOLAMENTO
PER L'USO DELLA FOGNATURA,
PER GLI SCARICHI IDRICI E PER LA DEPURAZIONE

REDATTO CON RIFERIMENTO:

- ◆ al Decreto Legislativo 11.05.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ alla Legge 05.01.1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ alla Delibera Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977;
- ◆ alla Legge Regionale 16.04.1985 n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ al Piano Regionale di Risanamento delle Acque - P.C.R. 01.09.1989 n° 962 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ alla Legge Regionale 27.03.1998 n° 5 e successive modifiche ed integrazioni;

APPROVATO:

INDICE

SEZIONE 1 - NORME GENERALI

ART. 1	Oggetto del Regolamento	PAG. 4
ART. 2	Applicazione del Regolamento	PAG. 4
ART. 3	Definizioni	PAG. 4
ART. 4	Competenze	PAG. 7

SEZIONE 2 - SCARICHI IN FOGNATURA

TITOLO 1 - NORME GENERALI

ART. 5	Obbligo d'allacciamento	PAG. 7
ART. 6	Autorizzazione allo scarico	PAG. 8
ART. 7	Esecuzione delle opere d'allacciamento	PAG. 8
ART. 8	Allacciamento di locali a quota inferiore rispetto alla fognatura	PAG. 9
ART. 9	Fognatura delle strade e delle piazze	PAG. 9
ART. 10	Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti d'allacciamento	PAG. 9
ART. 11	Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff dismesse	PAG. 10
ART. 12	Immissioni vietate	PAG. 10
ART. 13	Scarico di acque bianche	PAG. 10
ART. 14	Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche	PAG. 10
ART. 15	Rilevazione dei prelievi idrici autonomi e quantità scaricate	PAG. 11
ART. 16	Visite tecniche e verifica delle opere	PAG. 11

TITOLO 2 - SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILABILI

ART. 17	Autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico	PAG. 11
ART. 18	Validità dell'autorizzazione allo scarico	PAG. 12
ART. 19	Modalità tecniche d'allacciamento	PAG. 12
ART. 20	Norme particolari per le utenze non abitative	PAG. 12
ART. 21	Scarichi d'insediamenti temporanei e di campeggi	PAG. 12

TITOLO 3 - SCARICHI INDUSTRIALI

ART. 22	Condizioni d'ammissibilità	PAG. 12
ART. 23	Autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico	PAG. 13
ART. 24	Validità dell'autorizzazione allo scarico	PAG. 13
ART. 25	Unioni di più scarichi	PAG. 14
ART. 26	Impianti di sollevamento	PAG. 14
ART. 27	Impianti di pretrattamento	PAG. 15
ART. 28	Modalità d'allacciamento e norme tecniche generali	PAG. 15

SEZIONE 3 - TARIFFE

ART. 29	Tariffe di fognatura e di depurazione	PAG. 16
---------	---------------------------------------	---------

SEZIONE 4 - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 30	Sanzioni amministrative	PAG. 16
ART. 31	Utenze non allacciabili alla fognatura	PAG. 16

SEZIONE 1 - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento:

- a) disciplina l'uso della fognatura e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo ad essa allacciati nell'ambito del territorio di competenza del Comune di San Nicolò di Comelico e per quanto già non regolato dalle leggi statali e regionali.
- b) è volto all'applicazione delle leggi statali e regionali ed ha lo scopo di stabilire in particolare:
 - ✓ i tipi e le modalità di scarico ammissibili,
 - ✓ i limiti d'accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti, in funzione dello stato delle opere di fognatura, dell'impianto di depurazione e del recapito finale della fognatura,
 - ✓ le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti d'accettabilità,
 - ✓ le modalità di rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento, delle autorizzazioni allo scarico e dei rinnovi,
 - ✓ le norme tecniche per gli allacciamenti,
 - ✓ le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del Regolamento.

2. Il presente Regolamento limita le norme precettive esclusivamente alle attività che per legge, o per loro intrinseca esigenza, devono essere regolate e limitate in modo dettagliato e predeterminato e stabilisce criteri generali e norme d'indirizzo in tutti i casi in cui sia più opportuna una discrezionalità del Comune in relazione ai casi concreti al fine di evitare formalismi inutili.

ART. 2 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento contengono principi tecnici e procedurali ai quali attenersi.

2. Nell'applicazione delle norme d'indirizzo, i soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento, assumeranno i provvedimenti di competenza nel rispetto sostanziale e non formale delle stesse.

3. I soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento devono inoltre attenersi ai principi generali dell'economicità dei procedimenti ed evitare d'imporre agli utenti prestazioni o vincoli o comunque richiedere documenti non previsti o comunque non necessari per il rispetto delle norme regolamentari e per le relative finalità.

4. Con appositi specifici provvedimenti sarà data attuazione alle norme di cui alla legge 31.12.1996 n° 675 (legge sulla privacy) e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Nel presente Regolamento è stata adottata la stessa terminologia tecnica delle normative vigenti in materia. Tutte le definizioni sottoelencate hanno esclusiva valenza tecnica e caratterizzano la qualità delle acque escludendo un loro valore ai fini della tariffa.

2. In particolare si definiscono:

a) Soggetti

- ◆ “Utente” o “Titolare” dello scarico: persona fisica che presenta la domanda d'autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico e responsabile di uno o più allacciamenti o di uno o più scarichi nella fognatura;
- ◆ “Comune”.

b) Autorizzazioni

- ◆ “Autorizzazione all'allacciamento”: provvedimento scritto, emesso dal Comune, con il quale l'Utente viene autorizzato, fatte salve e rispettate le autorizzazioni di competenza di altri Enti, ad eseguire le opere di scarico sul privato;
- ◆ “Autorizzazione allo scarico”: provvedimento scritto con il quale l'Utente viene autorizzato a scaricare le acque reflue nella fognatura.

c) Acque

- ◆ “acque bianche”: acque meteoriche di dilavamento o acque provenienti da falde idriche sotterranee o acque provenienti da scambi termici indiretti;

- ◆ “acque nere”: acque reflue derivanti dalle varie attività dell'uomo e provenienti da edifici o da insediamenti di civile abitazione, commerciale, artigianale, industriale, agricolo, ricreativo, eccetera; nell'ambito delle suddette acque nere si distinguono le “acque grigie” (saponate e/o grasse) derivanti dagli scarichi di cucine, lavanderie domestiche, docce, lavandini e lavabi adibiti all'igiene personale e da servizi igienici in genere;
- ◆ “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da edifici di tipo residenziale, da insediamenti ad uso commerciale o di prestazione di servizi, da edifici scolastici (con esclusione dei laboratori scientifici e didattici), ricreativi e sportivi, da servizi igienici e bagni, ovunque siano collocati, e comunque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- ◆ “acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche”:
 - a) acque reflue definite al comma 7 dell'articolo 28 del D.Lgs. 11.05.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare sono assimilabili alle domestiche le acque reflue provenienti da ogni attività lavorativa in genere, industriale, artigianale o relativa a prestazioni di servizi che, prima d'ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i seguenti limiti (articolo 17 delle Norme d'Attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque - P.C.R. 01.09.1989, n° 962 e successive modifiche ed integrazioni):

TEMPERATURA	30 °C
PH	6,5 - 8,5
SOLIDI SOSPESI	500 mg/l
C.O.D.	900 mg/l
B.O.D.5	500 mg/l
RAPPORTO C.O.D./B.O.D.5	< 1,8
AZOTO TOTALE	80 mg/l
AZOTO AMMONIACALE	30 mg/l
FOSFORO TOTALE	20 mg/l
TENSIOATTIVI TOTALI	10 mg/l
GRASSI E OLI ANIMALI E VEGETALI	100 mg/l

altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti d'accettabilità previsti dalle tabelle allegate al D.Lgs. 11.05.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

- ◆ “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilabili alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

d) Edifici

- ◆ “edifici ed insediamenti esistenti”: sono quelli per cui, alla data di presentazione della domanda d'autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico, sono già dotati di abitabilità o agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
- ◆ “edifici ed insediamenti nuovi”: sono quelli per cui è stato rilasciato l'apposito atto per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione od è stata presentata al Comune di competenza la denuncia d'inizio attività, secondo le normative vigenti in materia, e non è stata ancora rilasciata l'abitabilità o l'agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
- ◆ “edifici ed insediamenti di civile abitazione”: sono quelli adibiti esclusivamente ad uso residenziale;
- ◆ “edifici ed insediamenti di attività lavorative e ricreative”: sono quelli adibiti ad uso commerciale, artigianale, industriale, agricolo, di prestazione di servizi, ricreativo (teatri, cinema, sagre paesane, ecc.) ed in genere adibiti esclusivamente ad uso lavorativo o ricreativo;

e) Fognatura

- ◆ “fognatura”: una rete organica ed organizzata di collettori e manufatti impermeabili, ubicata su suolo pubblico o gravata di servitù pubblica, dotata di un impianto di depurazione terminale;
- ◆ “fognatura separata”: una fognatura costituita da due differenti condotte: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
- ◆ “fognatura mista”: una fognatura costituita di una sola condotta per le acque nere e bianche;

- ◆ “impianto di depurazione”: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione d'idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliato dai collettori fognari;
- ◆ “impianto di pretrattamento”: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- ◆ “allacciamento”: tratto di tubazione posta tra il collettore fognario e l'edificio, o l'insediamento, dove vengono prodotte le acque reflue da scaricare:
 - tratto di competenza dell'Utente: dal collettore fognario e l'edificio dove saranno prodotte le acque reflue da scaricare.

f) **Manufatti**

- ◆ “pozzetto d'allacciamento”: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione dell'allacciamento e dotato di sifone;
- ◆ “pozzetto d'ispezione”: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione delle condotte;
- ◆ “pozzetto d'ispezione e prelievo”: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d'immissione nel corpo ricettore. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni del Capitolato Tecnico;
- ◆ “pozzetto condensagrassi”: manufatto predisposto per la depurazione delle acque grigie; è costituito da un vano di separazione dei liquami, deve essere dotato di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei fanghi ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni del Capitolato Tecnico;
- ◆ “vasca biologica”: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un unico vano di sedimentazione e di digestione dei fanghi, che deve permettere un idoneo ingresso continuo, la permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono essere completamente interrate e dotate di tubo di ventilazione.
- ◆ “vasca tipo Imhoff”: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo d'estrazione fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta.
- ◆ “vasca a tenuta o pozzo nero”: manufatto a perfetta tenuta predisposto per il contenimento di acque reflue; è costituito da un unico vano d'accumulo di acque reflue; è dotata di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa.
- ◆ “corpo idrico superficiale”: corso d'acqua che ha una portata naturale nulla per meno di 120 giorni all'anno.
- ◆ “sub-irrigazione”: sistema costituito da una o più condotte secondarie forate che dipartono dal pozzetto d'ispezione posto a valle della vasca tipo Imhoff.
- ◆ “sub-irrigazione con drenaggio”: sistema costituito da una o più condotte secondarie forate, che dipartono dal pozzetto d'ispezione posto a valle della vasca Imhoff, e da una o più condotte, poste sotto alle precedenti, scaricanti in un idoneo corpo ricettore.
- ◆ “pozzo perdente”: manufatto predisposto per la dispersione nel terreno di acque reflue chiarificati e/o di acque bianche; è costituito da un pozzo forato di forma cilindrica privo di platea di fondazione.

ART. 4 **COMPETENZE**

1. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Comune, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:

- a) l'applicazione e la riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione in base alle normative vigenti;
- b) il rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento alla fognatura;
- c) la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità delle acque reflue nella fognatura in base alle normative vigenti in materia;
- d) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque reflue nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico sia se realizzate su suolo pubblico o, per pubblico interesse, realizzate su fondi privati;

- e) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione dei lavori delle opere di allacciamento in suolo pubblico, fino ai confini di proprietà (pozzetto d'allacciamento escluso);
- f) la valutazione, compreso il rilascio delle eventuali prescrizioni, dei piani attuativi degli strumenti urbanistici generali ed i progetti relativi alle reti fognarie di tutte le nuove urbanizzazioni e lottizzazioni sia pubbliche che private;
- g) la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti in suolo privato;
- h) la gestione e manutenzione ordinaria delle opere fognarie di competenza del Comune;
- i) l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio ed allo scarico delle infrastrutture fognarie, degli impianti di depurazione a servizio delle fognature;
- j) la gestione documentale per gli scarichi produttivi;
- k) l'effettuazione di ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall'origine dello scarico fino alla confluenza nella fognatura ed il prelievo di campioni di acque reflue al fine di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
- l) la segnalazione alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni alle leggi vigenti che di conseguenza assumeranno i provvedimenti del caso;
- m) il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali nella fognatura;
- n) l'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori in base alle normative vigenti;
- o) la pulizia delle caditoie delle strade e delle piazze.

SEZIONE 2 - SCARICHI IN FOGNATURA

TITOLO 1 - NORME GENERALI

ART. 5 OBBLIGO D'ALLACCIAMENTO

1. Gli edifici o gli insediamenti che producono acque reflue domestiche, o ad esse assimilabili, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura nera o mista; qualora la fognatura risulti essere mista, oltre alle acque nere, potranno immettere le acque bianche solo a seguito del benessere insindacabile del Comune.
2. Gli edifici, o gli insediamenti, che producono acque reflue industriali, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura nera o mista fatta salva la compatibilità con i sistemi di convogliamento e depurazione esistenti ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia. Qualora la fognatura risulti essere mista, oltre alle acque nere, potranno immettere le acque bianche solo a seguito del benessere insindacabile del Comune.
3. Nel caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Comune stabilisce le modalità d'allacciamento dei fabbricati esistenti; tali modalità sono vincolanti per gli Utenti allacciandi. In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate, sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere d'allacciamento nei tempi e nei modi prescritti dal Comune e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
4. Il Comune medesimo provvede ad eseguire gli allacciamenti in caso d'inerzia o rifiuto degli Utenti addebitandone agli stessi i relativi oneri, previa comunicazione dei termini di esecuzione, dei costi e delle modalità di pagamento.
5. Ogni allacciamento alla fognatura deve essere autorizzato come di seguito indicato.

ART. 6 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Ogni scarico nella fognatura, o modifica dello stesso, deve essere autorizzato come di seguito indicato.
2. Per soggetto Titolare dello scarico, e quindi colui che è tenuto a richiederne l'autorizzazione al Comune, e/o a comunicare al Comune eventuali variazioni (di proprietà e/o di tipo di acque reflue da scaricare), qui s'intende:
 - a) per scarichi di acque reflue domestiche: gli scarichi di acque reflue domestiche non sono soggette all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in base al comma 4 dell'art. 45 del D.Lgs 152/99;

- b) per scarichi di acque reflue, di qualsiasi natura, provenienti da edifici o insediamenti di attività lavorative o ricreative: il titolare o il legale rappresentante dell'attività lavorativa o ricreativa che produce le acque reflue di scarico.

Per gli scarichi di acque reflue industriali si rimanda al titolo 3 del presente Regolamento.

3. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla salute pubblica, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali che comporterà la segnalazione alle Autorità competenti.
4. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione della relativa autorizzazione, in difetto della quale il gestore procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'utente inadempiente.
5. Ogni nuovo scarico s'intende attivato dal giorno stesso del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 7 ESECUZIONE DELLE OPERE D'ALLACCIAMENTO

1. Ogni richiedente l'allacciamento è tenuto a versare un contributo d'allacciamento a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal medesimo per l'istruttoria della pratica, per la progettazione delle opere di allacciamento, per i sopralluoghi; l'importo del contributo d'allacciamento, riportato nella tabella tariffa allegata al presente Regolamento, e le modalità di riscossione sono parimenti fissate dal Comune.
2. Le opere d'allacciamento da realizzarsi su suolo privato, sono eseguite dall'Utente in base alle prescrizioni tecniche fornite dal Comune in sede di sopralluogo e di rilascio dell'autorizzazione.

ART. 8 ALLACCIAMENTO DI LOCALI A QUOTA INFERIORE RISPETTO ALLA FOGNATURA

1. Qualora apparecchi di scarico e/o locali dotati di opere di scarico di acque, di qualsiasi natura, siano posti ad una quota inferiore rispetto alla quota della fognatura e quindi non vi possono essere convogliati per caduta naturale, i titolari dell'allacciamento devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Comune potrà essere ritenuto responsabile per i danni provocati a seguito dei fenomeni sopra descritti.
2. In particolare quando le acque reflue di scarico di edifici, di locali o di apparecchi o altro, non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura mediante apposite pompe, a cura e spese dell'utente, le cui condotte di mandata devono essere disposte in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione nella fognatura. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema d'avviamento ed arresto automatico e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
3. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico, ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della fognatura.

ART. 9 FOGNATURA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE

1. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli edifici e gli insediamenti fronteggianti cortili, parcheggi e strade pubbliche e private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla fognatura.
2. I proprietari delle suddette aree scoperte, siano essi privati che Enti o Società pubbliche, debbono provvedere alla loro canalizzazione sino alla fognatura bianca o mista, rispettando le disposizioni del presente Regolamento anche per quanto riguarda l'autorizzazione all'allacciamento e la tariffa.
3. Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura o comunque di idonee caditoie per le acque meteoriche secondo le indicazioni del Comune in modo da evitare versamenti di acqua, limo e materiali vari sull'area pubblica.

ART. 10 MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI D'ALLACCIAMENTO

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere d'allacciamento private sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese. Eventuali disfunzioni nel funzionamento dello scarico dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune.

2. Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione o pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme del presente Regolamento, dei manufatti d'allacciamento ubicati in suolo privato.

3. E' facoltà del Comune segnalare agli Utenti la necessità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale si provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi a consuntivo. Per motivi igienico-sanitari dovuti a negligente comportamento degli Utenti, il Comune si riserva la facoltà della segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 11 POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSE

1. Quando l'utenza viene allacciata alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff, che comportino la sosta prolungata delle acque reflue, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dalle nuove opere di scarico e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con idoneo materiale inerte costipato.

ART. 12 IMMISSIONI VIETATE

1. E' vietato immettere nella fognatura sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze con sviluppo di gas e/o vapori tossici, sostanze acide e/o corrosive o, in generale, che possono essere dannosi per gli utenti e per il personale addetto alla manutenzione o che possano danneggiare le condotte e gli impianti.

2. E' vietato immettere nella fognatura nera le acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e le acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento della falda. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico di dette acque nella fognatura mista; in tal caso lo scarico dovrà essere dotato di un misuratore di portata per la quantificazione e pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.

3. Per quanto qui non previsto si rimanda alle leggi vigenti in materia.

ART. 13 SCARICO DI ACQUE BIANCHE

1. Le acque bianche ed assimilabili alle bianche non possono essere immesse nella fognatura nera.

2. Le acque bianche ed assimilabili alle bianche devono essere immesse nella fognatura bianca qualora esistente; possono essere immesse nella fognatura mista solo previo motivato ed insindacabile benessere del Comune.

3. In assenza della fognatura bianca, le acque bianche ed assimilabili, qualora le caratteristiche geomorfologiche del terreno lo consentano e previo ottenimento delle autorizzazioni degli Enti competenti, devono essere scaricate:

- a) in corpo idrico superficiale, qualora esistente nelle vicinanze,
- b) in pozzo perdente,
- c) in sub-irrigazione con o senza drenaggio,
- d) in altri recapiti equivalenti.

4. I pluviali delle fronti degli edifici non devono scaricare l'acqua sulla pubblica via e possono essere allacciati alla fognatura mista o bianca, in base alle prescrizioni del Comune. L'onere dell'allacciamento è a totale carico dell'utente richiedente. E' vietato introdurre nei predetti pluviali qualsiasi scarico all'infuori delle acque meteoriche di dilavamento.

ART. 14 PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

1. Qualora il Comune conceda all'utente di scaricare le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne nella fognatura mista, gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle stesse acque meteoriche.

2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, di sottoprodotti e di rifiuti solidi, differenziati o indifferenziati, di qualsiasi tipo di attività (commerciale, artigianale, industriale,

agricola, eccetera) che possano essere causa di fenomeni di trascinamento e di solubilizzazione d'inquinanti da parte delle acque meteoriche di dilavamento.

3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare i rischi d'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento, in alcune aree dell'insediamento, il Comune può autorizzare l'immissione di queste nella fognatura, imponendo specifiche prescrizioni.

ART. 15 RILEVAZIONE DEI PRELIEVI IDRICI AUTONOMI E QUANTITÀ SCARICATE

1. I Titolari degli edifici o insediamenti che utilizzano approvvigionamenti idrici autonomi devono specificarlo nella domanda d'autorizzazione allo scarico e sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione. Ai fine della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua reflua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita dall'acquedotto (pubblico o privato), prelevata o accumulata dall'utente, tramite fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, eccetera).

2. Gli Utenti devono installare, a propria cura e spesa, su ciascuna fonte di prelievo autonomo, strumenti di misura omologati approvati dal Comune, qualora le acque prelevate vengano successivamente scaricate nella fognatura. Tali strumenti sono sigillati a cura del Comune, i cui incaricati possono sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.

3. Tutti gli Utenti, sia che provvedano autonomamente, sia che utilizzino l'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi d'acqua che non comportino scarichi nella fognatura possono chiedere al Comune di accertare e quantificare tali usi.

4. Gli utenti che modifichino le modalità d'approvvigionamento idrico successivamente alla presentazione della domanda d'autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Comune entro dieci giorni.

5. Le spese per il rilevamento del consumo idrico autonomo saranno a totale carico dell'Utente. Il Comune si riserva d'effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate.

6. Qualora non fosse presente idoneo misuratore di portata, ovvero in caso di malfunzionamento dello stesso, la tariffa di fognatura e depurazione per le utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo verrà calcolata ed applicata sulla base della dichiarazione annuale quantitativa e qualitativa dei consumi presunti prevista dalle normative vigenti in materia.

ART. 16 VISITE TECNICHE E VERIFICA DELLE OPERE

1. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori d'allacciamento, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati tecnici approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Comune su richiesta documentata.

3. Ultimate le opere d'allacciamento all'interno della proprietà privata, l'Utente dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

TITOLO 2 - SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILABILI

ART. 17 AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO

1. La domanda d'allacciamento alla fognatura, da redigersi sull'apposito modulo prestampato, deve essere presentata al Comune.

2. Il Comune, effettuato il sopralluogo presso l'utenza, redige l'autorizzazione all'allacciamento comprendente lo schema delle opere, completo degli elementi tecnici descrittivi, e la invia all'utente che lo restituisce sottoscritto per accettazione.

3. Fatte salve le autorizzazioni di competenza di Terzi e degli Enti competenti, l'Utente può realizzare le opere d'allacciamento sul suolo privato secondo le modalità impartite dal Comune comunicando allo stesso l'inizio dei lavori.

4. Durante l'esecuzione delle opere di scarico il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, anche sul suolo privato, per verificarne la conformità a quanto stabilito nell'autorizzazione all'allacciamento.
5. L'Utente, ultimate le opere d'allacciamento di propria competenza secondo le modalità impartite dal Comune, ne dà comunicazione scritta al Comune medesimo mediante l'apposito modulo predisposto allegato all'autorizzazione all'allacciamento.

ART. 18 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata per l'utenza secondo le modalità tecniche indicate negli elaborati predisposti dal Comune stesso.
2. L'introduzione di modifiche strutturali, e/o di destinazione d'uso, e/o di qualsivoglia altra natura che possa determinare variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di una nuova domanda ed il successivo rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 19 MODALITÀ TECNICHE D'ALLACCIAMENTO

1. Le modalità ed i criteri tecnici d'allacciamento e le caratteristiche tecniche delle fognature interne sono impartite dal Comune.
2. Qualora il collettore allaccio attraversi proprietà private diverse da quella dell'Utente, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore dell'Utente dell'allaccio che potrà accedervi in ogni momento per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione

ART. 20 NORME PARTICOLARI PER LE UTENZE NON ABITATIVE

1. Per le utenze non abitative, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con le sole acque reflue domestiche, è obbligatoria l'installazione di un pozzetto d'ispezione e prelievo secondo le modalità indicate dal Comune ed in base alle normative vigenti in materia.
2. Ad attivazione dello scarico avvenuta, il Comune provvederà direttamente ad effettuare i prelievi di campioni di acque reflue di scarico che saranno successivamente analizzati da laboratori autorizzati secondo le normative vigenti in materia. Le relative spese saranno a carico dell'Utente.
In deroga il Comune può autorizzare l'Utente ad effettuare per proprio conto sia i prelievi dei campioni sia le relative analisi di laboratorio riservandosi l'effettuazione dei necessari controlli.
3. Il certificato d'analisi dimostrerà il rispetto, o meno, dei limiti posti dalla tabella di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Qualora anche uno solo di tali limiti non venga rispettato lo scarico viene classificato di tipo industriale; in tal caso l'Utente sarà tenuto alla sottoscrizione di un'autorizzazione allo scarico come previsto al successivo Titolo 3 per gli insediamenti d'attività industriali.
4. Il Comune può derogare dalle prescrizioni di cui al precedente comma qualora il superamento dei limiti sia contenuto in un intervallo limitato; detto intervallo sarà valutato di volta in volta in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione.
5. Di norma, il prelievo dei campioni dei liquami di scarico da analizzare sarà effettuato dopo un congruo periodo dall'attivazione dello scarico medesimo, alla presenza dell'Utente e degli incaricati del Comune, a monte di qualsiasi trattamento e durante lo svolgimento delle fasi lavorative che producono i liquami stessi.

ART. 21 SCARICHI D'INSEDIAMENTI TEMPORANEI E DI CAMPEGGI

1. Ai fini del presente Regolamento s'intendono insediamenti temporanei le installazioni, fisse o mobili per sagre paesane, giostre circhi e per manifestazioni ricreative e sportive in genere. Tali scarichi sono considerati di tipo domestico in base all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. I suddetti insediamenti, i campeggi, le aree sosta camper, i campi nomadi ed i cantieri per nuove edificazioni o ristrutturazioni devono essere muniti di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e devono essere allacciati alla fognatura in base a quanto stabilito dal presente Regolamento.

TITOLO 3 - SCARICHI INDUSTRIALI

ART. 22 CONDIZIONI D'AMMISSIBILITÀ

1. Le acque reflue industriali sono ammesse nella fognatura nera o mista a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, di trasferimento e di depurazione e rispettino i limiti stabiliti dall'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune, in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione, si riserva la possibilità d'accettare nella fognatura acque reflue conformi a quanto stabilito dall'articolo n. 33 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici, bagni, docce, mense, abitazioni e comunque di natura domestica, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse nella fognatura e sono soggette alle norme di cui al Titolo 2 del presente Regolamento.
4. Le acque bianche non sono ammesse nella fognatura mista; il Comune, per situazioni di comprovata difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche, potrà concordare con il Titolare dello scarico le modalità dello stesso.
5. Per situazioni di comprovata difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche il Comune avrà cura di concordare con il Titolare dello scarico le modalità di scarico.

ART. 23 AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO

1. La domanda d'allacciamento e scarico nella fognatura, da redigersi sull'apposito modulo prestampato, deve essere presentata al Comune che provvederà, nelle forme e nei modi di legge, per quanto di competenza. Le caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue di scarico dichiarate dall'Utente costituiscono il presupposto del procedimento e delle determinazioni del Comune.
2. Il Comune, valutata la domanda ed effettuato il sopralluogo, può concedere o meno l'utilizzo della fognatura in relazione alle compatibilità tecniche delle infrastrutture fognarie e depurative.
3. Qualora il Comune non conceda l'utilizzo della fognatura, le acque reflue industriali dovranno essere scaricate sul suolo o sugli strati superficiali del suolo, in corpo idrico superficiale o in vasca a tenuta; in tal caso dovrà essere richiesta opportuna autorizzazione agli Enti competenti.
4. Il Comune, qualora conceda l'utilizzo della fognatura, stabilisce:
 - lo schema dell'allacciamento e lo invia all'Utente che lo restituisce sottoscritto per accettazione,
 - i prelievi dei campioni e le analisi saranno effettuate direttamente dal Comune che ne addebiterà le spese all'Utente;
 - la tariffa del servizio di fognatura e depurazione che l'Utente sarà tenuto a corrispondere al Comune medesimo.
5. L'autorizzazione all'allacciamento viene rilasciata dal Comune.
6. Fatte salve le autorizzazioni dei competenza di Terzi e degli Enti competenti, l'Utente può realizzare le opere d'allacciamento sul suolo privato secondo le modalità impartite dal Comune comunicando allo stesso l'inizio dei lavori.
7. Durante l'esecuzione delle opere di scarico il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, anche sul suolo privato, per verificarne la conformità a quanto stabilito nell'autorizzazione all'allacciamento.
8. L'Utente, ultimate le opere d'allacciamento di propria competenza, secondo le modalità impartite dal Comune, ne dà comunicazione scritta al Comune stesso mediante l'apposito modulo predisposto allegato all'autorizzazione all'allacciamento.
9. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata all'Utente dal Comune, dopo che ha verificato la conformità delle opere d'allacciamento e scarico.

ART. 24 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata per l'utenza secondo le modalità tecniche indicate negli elaborati predisposti dal Comune.
2. L'introduzione di modifiche strutturali, e/o di destinazione d'uso, e/o di qualsivoglia altra natura che possa determinare variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di una nuova domanda ed il successivo eventuale rilascio di una nuova autorizzazione. Tale disposizione si applica quando:
 - la nuova portata massima giornaliera superi di oltre il 20 % quella autorizzata;

- il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali elementi inquinanti superino di oltre il 10 % i valori dichiarati nella domanda d'allacciamento;
- venga rilevata, nelle acque reflue industriali scaricate la presenza di nuovi elementi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti d'accettabilità imposti, che a giudizio del Comune, modifichino il misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile all'insediamento produttivo.

3. In applicazione delle normative vigenti in materia, l'autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni; il rinnovo deve essere richiesto almeno dodici mesi prima della scadenza utilizzando l'apposito modulo.

4. L'autorizzazione allo scarico può essere revocata dal Comune quando vengano accertate infrazioni al presente Regolamento o alle normative vigenti in materia; in particolare quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- mancato rispetto dei limiti d'accettabilità;
- mancata osservanza delle prescrizioni;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento, dei collettori privati d'allacciamento e dei sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione delle acque reflue;
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue di scarico senza che ne sia data comunicazione al Comune nei tempi e nei modi previsti.

5. Qualora si verifichino le infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle normative vigenti in materia, il Comune ingiunge per iscritto all'Utente trasgressore di adeguarsi alle prescrizioni del Regolamento entro un termine da stabilirsi caso per caso.

Trascorso infruttuosamente il termine il Comune revoca l'autorizzazione allo scarico. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'ufficio all'interruzione dello scarico addebitando tutte le relative spese all'Utente.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi stabiliti dalle normative vigenti.

6. Qualora l'Utente intenda cessare l'attività che produce le acque reflue, dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

ART. 25 UNIONI DI PIÙ SCARICHI

1. E' ammessa la riunione degli scarichi di più utenze industriali prima dell'immissione nella fognatura nei casi in cui particolari condizioni lo rendano tecnicamente ed economicamente conveniente.

Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un distinto collettore d'allacciamento, dotato di un pozzetto d'ispezione e campionamento, in modo tale che venga assicurata la possibilità il controllo di ciascun scarico.

2. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private diverse da quella dell'Utente, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore dell'Utente del collettore che potrà accedervi in ogni momento per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 26 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 8 del presente Regolamento, nei casi in cui la quota di consegna delle acque reflue sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nella fognatura l'Utente dovrà prevedere la realizzazione di un impianto di sollevamento a proprie cure e spese. In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura in modo da evitare, in quest'ultima, rigurgiti o moti vorticosi. Comunque l'immissione delle acque reflue nella fognatura dovrà sempre avvenire per gravità.

2. L'impianto di sollevamento dovrà essere dotato di un sistema d'avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è ammesso lo scarico delle acque reflue in recapiti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti onde evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento.

ART. 27 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Le utenze industriali, le cui acque reflue non rientrino nei limiti d'accettabilità stabiliti, hanno l'obbligo di provvedere, mediante idonei impianti di pretrattamento, all'abbattimento delle sostanze inquinanti non ammesse in fognatura.

Potrà essere richiesto dal Comune anche un sistema per l'equalizzazione delle portate da immettere nella fognatura.

2. Il Comune provvederà, prima dell'attivazione dello scarico, la sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

3. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto di pretrattamento e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'Utente deve darne immediata comunicazione scritta al Comune il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del "fuori servizio" dell'impianto. L'impianto deve essere comunque progettato per far fronte alle emergenze suddette.

4. L'Utente è l'esclusivo responsabile del proprio impianto di pretrattamento e ne assicura il suo corretto funzionamento. L'Utente è altresì responsabile della mancata manutenzione degli eventuali strumenti di misura e controllo installati a bordo dell'impianto medesimo.

5. Gli eventuali strumenti di controllo devono essere conformi a quanto stabilito dal Comune in sede di preventivo; ogni loro modifica o sostituzione deve essere effettuata una volta ottenuto il benestare del Comune.

6. Il Comune ha la facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare il prelievo di campioni di acque reflue e gli opportuni controlli e verifiche.

ART. 28 MODALITÀ D'ALLACCIAMENTO E NORME TECNICHE GENERALI

1. Le modalità ed i criteri tecnici d'allacciamento e le caratteristiche tecniche delle fognature interne sono impartite dal Comune.

2. Il Gestore nello stabilire, in relazione alle singole attività produttive, i sistemi e le modalità d'esercizio delle reti di raccolta, eventuali pretrattamenti, allontanamenti ed allacciamenti alla fognatura, farà riferimento alle seguenti norme che costituiscono principi tecnici:

- a) al fine di verificare le caratteristiche dello scarico in funzione del rispetto dei limiti tabellari posti dal presente Regolamento e dalle normative vigenti in materia e poter applicare il regime tariffario, il Comune, se lo riterrà opportuno, effettuerà mediamente due controlli analitici l'anno sul refluo convogliato nella fognatura; le relative spese saranno a carico dell'Utente;
- b) per casi particolari e motivati il Comune ha, altresì, la facoltà d'imporre l'effettuazione di analisi di autocontrollo, d'imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, sempre con spese a carico dell'Utente;
3. Il progetto dell'insediamento produttivo dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
 - a) caratteristiche qualitative e quantitative sulle materie prime, intermedie e prodotti finali relativamente alle singole fasi produttive, i composti tossici, inorganici ed organici non riportati tra i parametri previsti dal D.Lgs. 11.05.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la previsione relativa alla quantità e le caratteristiche delle acque reflue da immettere;
 - b) caratteristiche dei sistemi di misurazione e regolazione delle portate delle acque reflue da immettere;
 - c) caratteristiche dei sistemi d'approvvigionamento idrico (da acquedotto comunale o da fonte privata);
 - d) caratteristiche dei sistemi d'allarme e di messa in sicurezza dello scarico in caso di disservizio;
 - e) lay-out dei cicli produttivi ed ubicazione di tutti i servizi e degli eventuali impianti di trattamento e/o stoccaggio che producono le acque reflue da scaricare;
 - f) percorsi delle reti fognarie interne, differentemente evidenziati, comprendenti anche tutti i manufatti relativi e gli eventuali impianti di trattamento;
 - g) calcoli di dimensionamento di tutte le opere trattanti le acque reflue da scaricare.

4. Dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi. Le analisi devono essere effettuate da laboratori chimici autorizzati e/o accreditati, secondo le normative vigenti, con cadenze temporali stabilite dal Comune.

5. Il Comune ha altresì la facoltà d'imporre limitazioni di portata, qualora il carico dello stesso comporti il superamento della massima potenzialità dell'impianto di depurazione terminale. Tale eventuale e necessaria

limitazione globale delle portate e dei carichi ammessi sarà ripartita fra gli insediamenti produttivi autorizzati a scaricare ai sensi del presente articolo.

SEZIONE 3 - TARIFFE

ART. 29 TARIFFE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE

1. Sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e di depurazione tutti gli Utenti allacciati alla fognatura nonché tutti gli Utenti che usufruiscono di prelievi idrici autonomi di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

Sono ugualmente tenuti al pagamento di tale importo, maggiorato del 10 %, gli Utenti allacciabili ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, qualora non abbiano provveduto ad eseguire le opere d'allacciamento entro il termine di un anno dalla data di ricevimento di esplicita diffida in tal senso da parte del Comune.

2. La tariffa di fognatura e di depurazione è applicata dal Comune.

SEZIONE 4 – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 30 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, ove previste dal Codice Penale e dal decreto legislativo 11.05.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni e/o da altre norme legislative, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con il regio decreto 03.03.1884 n° 383, nonché dalla legge 03.05.1967 n° 317, a norma dell'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27.07.1934 n° 1265, e con la sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale 16.04.1985 n° 33.

2. Per ciò che concerne l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle stesse si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981 n° 689 e, se compatibili con la presente legge, alla legge 28.01.1977 n° 10.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è effettuata dal Comune.

ART. 31 UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA

1. In base alle normative vigenti in materia, la competenza per lo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo o in corpi idrici superficiali, in zone non servite dalla fognatura, è:

- dei Comuni per acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche,
- della Provincia per acque reflue industriali.

ART. 32 DISPOSIZIONI GENERALI

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione comunale di modificare in qualsiasi tempo, in tutto o in parte le disposizioni del presente Regolamento, sempre che le modifiche non siano in contrasto con le leggi dello Stato. L'applicazione del presente Regolamento avrà inizio, dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune, con decorrenza 01/08/2006.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le norme contenute in quello vigente.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FOGNATURA

Tariffa di allacciamento

<i>Tipo allacciamento</i>	Fino a 5 unità immobiliari	<i>Da 6 a 10 unità immobiliari</i>	Oltre 10 unità immobiliari	Scarichi non domestici <small>Attività artigianali, industriali e altri</small>
Contributo di allacciamento	€ 100,00	€ 250,00	€ 400,00	€ 100,00
IVA	di legge	di legge		di legge

Spese per il contratto

Spese amministrative	€ 14,62 (marca da bollo)
----------------------	---------------------------------